

**UFFICIO SINDACALE
SERVIZIO LIBRI PAGA**

NOTIZIE FLASH

GENNAIO 2010

I COMPENSI 2009 DEVONO ESSERE CORRISPOSTI ENTRO IL 12 GENNAIO 2010

Gli emolumenti in denaro o in natura, relativi al 2009, **devono essere corrisposti ai dipendenti entro il 12 gennaio 2010** in quanto il conguaglio di

fine anno interessa obbligatoriamente anche le somme e i valori corrisposti dai datori di lavoro entro tale data.

INAIL: autoliquidazione

Il prossimo 16 febbraio 2010 scadranno i termini per l'elaborazione ed il versamento dell'autoliquidazione INAIL 2009 e della rata 2010.

Al proposito Vi ricordiamo che l'INAIL provvederà a spedire, direttamente alla

sede dell'azienda, i modelli necessari per il calcolo.

Vi invitiamo a far pervenire i modelli di cui sopra alla segreteria dell'Ufficio Paghe (tel. 0173/226609)

INAIL: riduzione tasso medio di tariffa - presentazione domande entro il 31 gennaio 2010 -

Le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro (in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa) e che siano in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni possono presentare all'INAIL la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa.

La domanda di riduzione del tasso INAIL deve essere presentata entro il 31/01/2010 ed è applicata ai premi assicurativi dell'anno 2010.

Presupposti essenziali per l'ottenimento della riduzione dei premi INAIL sono:

- rispettare le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro;
- aver effettuato specifici interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro nel corso dell'anno 2009;
- essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi.

L'INAIL avrà comunque facoltà di procedere, in sede d'istruttoria dell'istanza o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente.

IMPRESE ARTIGIANE: per le imprese artigiane che hanno iniziato la loro attività dopo 01/01/2006 (continua a pag. 4)

ADEGUAMENTO DEL RISCHIO INAIL

AL FINE DI POTER AGGIORNARE I DATI COMUNICATI ALL'INAIL VI PREGHIAMO DI COMPILARE IL SEGUENTE QUESTIONARIO RELATIVO ALLE VARIAZIONI DAL 01/06/2009 FINO AL 31/12/09 (O PRECEDENTI SE MAI COMUNICATI AI NOSTRI UFFICI)

(DA COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI SIANO INTERVENUTE VARIAZIONI)

Nel periodo sopra riportato sono intervenute le seguenti modifiche:

ACQUISTO MACCHINARI, ATTREZZATURE, AUTOMEZZI ECC.? **SI** **NO**

Se si quali:

Data di acquisto delle attrezzature:

SONO STATI ACQUISITI NUOVI LOCALI, MAGAZZINI, PIAZZALI DI RIMESSAGGIO, AREE ESPOSITIVE, APERTURE NUOVI NEGOZI ECC.? **SI** **NO**

Data di acquisto nuovi locali/aperutra nuovo negozio _____

Se si :

I NUOVI LOCALI O LE NUOVE AREE SONO ADIACENTI ALLA SEDE DELLA DITTA? **SI** **NO**

SONO INTERVENUTE VARIAZIONI NEI CICLI PRODUTTIVI? **SI** **NO**

Data in cui è iniziata la variazione del ciclo produttivo _____

GLI IMPIEGATI E/O I COMMESSI UTILIZZANO L'AUTOVETTURA PER LAVORO? **SI** **NO**

NOTE:

Timbro ditta

BUTTAFUORI: OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 06/10/2009 ha istituito in ciascuna Prefettura l'Albo del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti. L'iscrizione nell'albo è condizione per l'espletamento dell'attività di controllo

(cosiddetti "buttafuori"). Al fine di valutare il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione, l'elenco prefettizio dovrà essere aggiornato con cadenza biennale. I gestori delle attività di intrattenimento possono avvalersi di personale addetto ai servizi di controllo direttamente alle proprie dipendenze o avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati a norma dell'art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La domanda di iscrizione nell'elenco prefettizio deve essere effettuata dal gestore dell'attività di pubblico intrattenimento. I requisiti per l'iscrizione all'albo sono:

- a) età non inferiore a 18 anni;
- b) buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di alcool e stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche;
- c) non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
- d) non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

Il personale addetto alla sicurezza dei locali deve iscriversi all'Albo prefettizio dopo aver frequentato e superato un apposito corso di formazione regionale.

- e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati che perseguono la violenza e la discriminazione etnica e religiosa;
- f) essere in possesso di diploma di scuola media inferiore;
- g) aver superato l'apposito corso di formazione regionale.

Il corso di formazione prevede la preparazione dei candidati **nell'area giuridica**, (ordine e della sicurezza pubblica, ai compiti delle Forze di polizia e delle polizie locali), **nell'area tecnica**, (norme prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di nozioni di primo soccorso sanitario) e **nell'area psicologico-sociale**, (capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico, alla capacità di adeguata comunicazione verbale ecc.)

All'interno dei locali gli addetti alla sicurezza potranno concorrere alle misure di primo intervento segnalando alle forze dell'ordine situazioni di rischio controllando che nel locale non circolino sostanze proibite ed illecite, verificare l'intralcio alle vie di fuga, presidiare gli ingressi e verificare il possesso del biglietto da parte degli avventori. Non potranno essere armati, né dotati di strumenti di coazione fisica.

E' previsto per chi svolge già tale professione un periodo transitorio non superiore a 6 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto per adeguarsi alle nuove normative.

MODULO DI CONTROLLO DELLE ASSENZE PER CONDUCENTI

Considerato l'incremento delle sanzioni effettuate dagli organi di controllo addetti alla sicurezza stradale, richiamiamo l'attenzione delle aziende che effettuano autotrasporto sulla necessità della compilazione del **MODULO DI CONTROLLO DELLE ASSENZE DEI CONDUCENTI** previsto dall'art. 9 del D. Lgs 144/08. Il modello deve essere adottato per i conducenti dei veicoli rientranti nel campo di

applicazione del Reg. CE n. 561/2006 **per il controllo delle assenze dei conducenti.**

SANZIONE PREVISTA da Euro 143,00 a Euro 570,00. Per approfondimenti invitiamo a consultare il Notiziario Paghe Giugno 2009 (www.acaweb.it/archivio_notiziari.asp). Il modulo è invece scaricabile dal sito http://www.acaweb.it/archivio_ufficio_paghe.asp

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO PERSONE DISABILI

In base a quanto previsto dalla Legge 68/99, tutti i datori di lavoro, privati e pubblici, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori disabili in misura diversificata a seconda del personale occupato in azienda e, in particolare:

- **fino a 14 dipendenti:** nessun obbligo;
- **da 15 a 35 dipendenti:** inserimento obbligatorio di 1 lavoratore disabile;
- **da 36 a 50 dipendenti:** inserimento obbligatorio di 2 lavoratori disabili;
- **oltre 50 dipendenti:** inserimento obbligatorio di lavoratori disabili pari al 7% dell'organico aziendale.

ENTRO IL 31 GENNAIO 2010, tutti i datori di lavoro che occupano più di 14 dipendenti, devono presentare alla Provincia Competente, il PROSPETTO INFORMATIVO con la situazione dei dipendenti occupati al 31/12/2009. Per il

calcolo dei dipendenti dell'azienda, ai fini del collocamento obbligatorio non si conteggiano: i lavoratori disabili occupati ai sensi della legge stessa; i lavoratori a tempo determinato con durata non superiore a 9 mesi; i soci di cooperative di produzione e lavoro; i dirigenti; gli apprendisti; i lavoratori assunti con contratto di reinserimento; i lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice; i lavoratori assunti con contratto di lavoro a domicilio o con modalità di telelavoro; i lavoratori operanti all'estero per la durata di tale attività. Come previsto dalla Legge 133/08, se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non e' tenuto ad inviare il prospetto.

(Riprende da pag. 1)

INAIL: riduzione tasso medio di tariffa - presentazione domande entro il 31 gennaio 2010 -

[IMPRESE ARTIGIANE] in base a recenti disposizioni normative e' previsto uno sconto del 2% sul premio INAIL pagato per l'anno 2008.

Per usufruire di questo sconto l'azienda deve essere in regola con gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro negli anni 2006-2007 e non aver registrato in tale periodo infortuni sul lavoro.

Precisiamo che detta riduzione del premio INAIL non verrà richiesta d'ufficio dalla scrivente Associazione ma dovrà essere esplicitamente richiesta dagli interessati entro il 15/01/2010.

Per la verifica dei requisiti e per la richiesta di effettuazione della pratica invitiamo gli interessati a contattare la segreteria dell'ufficio paghe (te. 0173/226609)

SICUREZZA SUL LAVORO

Si ritiene utile informare che il Ministero del Lavoro ha diramato una Circolare interpretativa contenente indicazioni per una corretta applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dell'attività imprenditoriale.

In tale circolare viene ricordato che il **potere di sospensione dell'attività imprenditoriale è previsto quando gli Organi di vigilanza si trovino in presenza di lavoratori "in nero" o di fronte a gravi e reiterate violazioni in**

Chiarimenti ministeriali sul provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La circolare esplicita i presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività, le sanzioni, le modalità di contestazione del provvedimento o di

regolarizzazione della propria posizione. **Per maggiori informazioni contattare l'Ufficio Servizi Innovativi: tel. 0173-22.66.11 fax 0173-36.15.24 e-mail: servizi@acaweb.it (Rif. Gianluca Ferrero / Alessandra Bertorello).**

TIROCINI FINALIZZATI ALL'ASSUNZIONE CON BORSA LAVORO A CARICO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Per far fronte alla situazione economica e produttiva locale e nazionale, che colpisce in modo grave lavoratori appartenenti a categorie diverse con conseguenze negative sui redditi familiari, la Provincia di Cuneo ha avviato, in accordo con le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro (tra cui la scrivente Associazione Commercianti Albesi), un esteso progetto per l'attivazione di 70 tirocini (20 per il bacino di ALBA-BRA).

L'iniziativa si propone di aiutare le persone nella ricerca di un nuovo lavoro, mantenendo aggiornata o formando in ambiti alternativi la loro professionalità. Allo stesso tempo le imprese coinvolte fruiscono di agevolazioni, a fronte dell'impegno formativo avviato nei confronti dei tirocinanti. Pertanto, la Provincia di Cuneo, al fine di incentivare l'occupazione nell'attuale momento di crisi, finanzia (fino al 30.4.2010) **20 borse lavoro di 400 euro**

mensili nel territorio di competenza del Centro per l'impiego di Alba-Bra (70 nel bacino provinciale) per l'attivazione di **tirocini trimestrali**, finalizzati all'assunzione.

Destinatari dell'iniziativa sono:

- **i lavoratori licenziati dopo il 01.01.2008** che non percepiscano indennità di disoccupazione (con priorità per gli over 29 iscritti come disoccupati da almeno tre mesi.);
- **le Aziende** non in situazione di crisi e che non siano inadempienti rispetto agli obblighi della Legge 68/99.

I tirocini dovranno essere attivati entro il 31/01/2010 per usufruire della totalità dei contributi.

Invitiamo le aziende interessate all'attivazione dei tirocini a contattare gli uffici dell'Associazione Commercianti Albesi per la predisposizione delle pratiche.

TELECAMERE NEI LUOGHI DI LAVORO (Legge 300/70)

E' opportuno prestare particolare attenzione all'utilizzo di telecamere o altri apparecchi di ripresa all'interno di qualunque spazio di lavoro (negozi, uffici, laboratori, officine ecc). L'art. 4 della Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) vieta infatti l'utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza

dell'attività dei lavoratori. Ne consegue che risulta vietato l'utilizzo di apparecchi che possano riprendere anche solo saltuariamente l'attività dei dipendenti. Se gli impianti e le apparecchiature di controllo sono necessari per esigenze organizzative e produttive (esempio controllo degli

Prima di installare telecamere nei luoghi di lavoro deve essere richiesta l'autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro.

accessi) ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto a seguito di autorizzazione che deve essere rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.

La violazione di quanto

sopra, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, è punita con ammenda da Euro 154,00 a Euro 1.549,00 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.

I nostri uffici sono comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti o per la richiesta di autorizzazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro.

PAGAMENTO IN CONTANTI DELLE RETRIBUZIONI

Confermando **l'obbligo e l'importanza di far firmare al dipendente la Busta Paga** (per evitare la sanzione amministrativa, per ciascun lavoratore interessato, da € 125 ad € 770 fatto salvo che il fatto costituisca reato, come già indicato nel notiziario paghe "maggio 2008") segnaliamo che la firma apposta dal dipendente sul prospetto paga, **VALE ESCLUSIVAMENTE QUALE**

RICEVUTA DELLA BUSTA PAGA e non ha alcun valore di quietanza. Pertanto, nel caso in cui il pagamento della busta paga avvenga per contanti, è opportuno far aggiungere di suo pugno dal dipendente la frase **"RICEVUTO PAGAMENTO PER CONTANTI DI EURO _____** (indicando nuovamente la cifra del netto a pagare)" o similari.

FINANZIARIA 2010

Riportiamo, di seguito, le principali novità in materia lavoro previste dalla Finanziaria 2010 (*fonte // Sole24ore*). Sui vari argomenti torneremo in seguito in base alle eventuali circolari interpretative dei vari enti.

Detassazione del salario di produttività.

Prorogate per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010, le misure sperimentali per l'incremento della produttività legate incrementi di produttività e ad altri elementi legati all'andamento economico dell'impresa. Assoggettamento a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% delle somme erogate a livello aziendale a fronte delle predette prestazioni e incrementi di produttività che trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di 6mila euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2009, a 35mila euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2009 all'imposta sostitutiva

Portabilità dell'indennità di disoccupazione.

Prevista la portabilità della indennità di disoccupazione. I datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumono a tempo pieno e indeterminato i lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell'indennità di disoccupazione speciale edile, possono beneficiare di un incentivo pari alla indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.

Proroga di tutti agli ammortizzatori in deroga.

Prorogati al 2010 di tutti gli ammortizzatori in deroga introdotti nel 2009. Prevista una estensione dei trattamenti a settori e ambiti non coperti.

Premi per il ricollocamento di disoccupati e cassaintegrati.

Previsti premi e incentivi per il ricollocamento di lavoratori disoccupati, cassaintegrati e lavoratori svantaggiati. Bonus alle agenzie per il lavoro solo in caso di successo, se il lavoratore intermediato è assunto con un contratto di lavoro dipendente. Il bonus sarà di 1.200 euro per ogni lavoratore svantaggiato assunto con contratto a tempo indeterminato o a termine di durata non inferiore a due anni, di 800 euro se assunto con un contratto a termine di durata tra uno e due anni e da 2.500 a 5mila euro se disabile e assunto con contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore a dodici mesi. Sono esclusi dall'incentivo le assunzioni con i contratti di lavoro somministrato e di lavoro intermittente.

Raddoppia l'una tantum per i collaboratori a progetto.

Raddoppia, passando da 2mila a 4mila euro l'una tantum per i collaboratori a progetto che perdono il lavoro. La norma amplia i requisiti e la misura dell'intervento una tantum introdotto nel 2009 e introduce, in via sperimentale, per il biennio 2010-2011, una misura straordinaria di protezione del reddito dei collaboratori coordinati e continuativi nella modalità a progetto. L'indennità sarà liquidata in un'unica soluzione pari al 30% del reddito

percepito l'anno precedente, e comunque non superiore a 4mila euro. Sarà riconosciuta ai soggetti iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'Inps, che rispettino alcune condizioni: 1) che operino in regime di monocommittenza; 2) che abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20mila euro e non inferiore a 5mila euro; 3) che abbiano effettuato, nell'anno di riferimento, almeno un versamento contributivo presso la predetta gestione separata; 4) che risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; 5) che risultino accreditati nell'anno precedente almeno tre mesi presso la gestione separata Inps

Contribuzione figurativa per i cinquantenni.

Introdotta in via sperimentale, per il 2010, la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, per i lavoratori che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza. Il beneficio è concesso a domanda dell'interessato. La contribuzione figurativa integrativa è pari alla differenza fra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto. Il beneficio è concesso a domanda. Introdotto anche il prolungamento della riduzione contributiva per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2010.

Sconto per chiudere il contenzioso previdenziale.

Previsto uno sconto sulle sanzioni relative al contenzioso previdenziale: possibilità di chiudere il contenzioso in materia di contributi previdenziali con uno sconto del 40% sulle sanzioni e gli interessi legali. Sarà possibile accedere alla chiusura agevolata del contenzioso per tutti i crediti accertati entro il 31 ottobre 2009 a eccezione di quelli cartolarizzati o relativi ad aiuti di stato

Apprendistato con facilitazioni.

Introdotte facilitazioni nelle transizioni occupazionali, soprattutto dei giovani, mediante il contratto di apprendistato. In particolare è destinata una quota fino 100 milioni di euro per l'anno 2010 per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato - di cui il 20% destinato prioritariamente all'attuazione dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

(fonte //Sole24Ore)